

N. 1144/11 R.G. notizie di reato

N. 256/12 R.G. Tribunale Atri

N. 412/12 Reg. Sent.

Data del deposito  
03/10/2012

Data irrevocabilità  
26-10-2012

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Camp.Pen.

Redatta scheda il 27/11/12

**TRIBUNALE DI TERAMO**  
**SEZIONE DISTACCATA DI ATRI**

**DISPOSITIVO DI SENTENZA**  
**E CONTESTUALE MOTIVAZIONE**  
**(artt. 544 e ss 549 c.p.p.)**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Teramo - Sezione distaccata di Atri, dott.ssa Ileana Ramundo,  
alla pubblica udienza del 03/10/2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura  
del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di: \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, res. Atri,  
frazione \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. 1.

**LIBERO - PRESENTE**

## IMPUTATO

del reato p.e.p. dall'art. 10 ter del D.lgs. 10/3/2000, n. 74 (omesso versamento dell'I.V.A.), per non aver versato, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Atri (TE), Frazione \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo (27 dicembre 2008), l'I.V.A. dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare complessivo di Euro 145.888,00. Tale violazione veniva accertata a seguito di controllo effettuato, ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973, della dichiarazione modello Unico 2008, anno d'imposta 2007.

Fatti commessi in Atri (TE) nell'anno 2008.

con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Nicola Rago

e di avv. Guerrieri Michele, di fiducia

Le parti hanno concluso come segue: L'imputato chiede l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; Il P.M. presta il consenso.

N. 47/12 Reg. Trib.  
N. 5292/10 R.G. Notizie di reato



**TRIBUNALE DI TERAMO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri nella persona della dr.ssa Ileana Ramundo all'udienza del 3.10. 2012 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Motivi della decisione**

In data 30.9.2011 veniva disposto il giudizio nei confronti di \_\_\_\_\_ per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza odierna l'imputato personalmente presente e la difesa munita di procura speciale avanzava richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nella misura di mesi due e giorni 20 di reclusione così determinata: pena base mesi sei di reclusione ridotta per la concessione delle generiche a mesi 4 di reclusione ridotta alla pena finale di mesi due e giorni 20 di reclusione per la scelta del rito subordinando la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena Il P.M. ha prestato il consenso.

Quindi, acquisito il fascicolo del P.M. ai sensi dell'art.135 disp.att. c.p.p., la causa è stata decisa come da dispositivo.

A norma dell'art.444 c.p.p. ricorrono le condizioni per procedersi nelle forme del patteggiamento in quanto:

- vi è stata concorde richiesta delle parti all'applicazione del rito alternativo;
- non deve essere emessa sentenza di proscioglimento a norma dell'art.129 c.p.p atteso che non è rilevabile *ictu oculi* che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisce reato, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, che il reato è estinto, che manca la condizione di procedibilità.

In particolare appaiono significativi gli accertamenti eseguiti nel corso di un accertamento a cura della Agenzia dell'Entrate ufficio di Atri in cui veniva dato atto che \_\_\_\_\_ nella qualità di titolare della omonima ditta individuale non aveva provveduto a versare nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare complessivo di € 145.888,00[cfr. notizia di reato del 14.1.2011]

- la qualificazione giuridica dei fatti è corretta in quanto deve ritenersi evidente la riconducibilità al reato di omesso versamento dell'imposta.
- la pena indicata è congrua perché risponde ai criteri di cui all'art.133 c.p.p. Il

A

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si giustifica in ragione non tanto per la sostanziale incensuratezza del prevenuto quanto dalla documentata storia degli inadempimenti contrattuali di alcuni suoi debitori che se indubbiamente non giustificano la violazione finanziaria consumata di certo incidono sulla intensità del dolo.

- La incensuratezza del \_\_\_\_\_ in uno con l'effetto deterrente della presente pronuncia inducono a formulare in termini positivi la prognosi di cui agli artt. 163 e ss.c.p. sicchè non ostandovi la misura della pena con concordata è concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Può essere, quindi, applicata, la pena nella misura concordata dalle parti di mesi due e giorni 20 di reclusione così determinata: pena base mesi sei di reclusione ridotta per la concessione delle generiche a mesi 4 di reclusione ridotta alla pena finale di mesi due e giorni 20 di reclusione per la scelta del rito.

*P.Q.M.*

visti ed applicati gli artt. 444 e ss. cpp,

applica a \_\_\_\_\_ su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del P.M. la pena richiesta dalle parti nella misura di mesi due e giorni 20 di reclusione ~~così determinata~~

Visti gli artt. 163 e ss. dispone che la pena comminata a \_\_\_\_\_ rimanga sospesa alle condizioni di legge.

Atti 3.10.2012

Il Giudice

*dr. Ileana Ramundo*



<b>Comunicato al P.M.</b>	<b>addi</b> <u>8-10-12</u>
al P.G.	<b>addi</b> <u>8-10-12</u>
<b>Notificato all'imputato</b>	<b>addi</b> <u>.....</u>
<b>Notificato al difensore</b>	<b>addi</b> <u>.....</u>
<b>IRREVOCABILE</b>	<b>addi</b> <u>24-10-12</u>